



Comune di Lucera

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 FINALITA'

1. Il regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, in attuazione dell'art. 38, comma 2 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, nonché delle disposizioni del Tit. II dello Statuto comunale, disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle funzioni del Consiglio comunale nonché i poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

Art. 2 INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Sulle eccezioni relative alla interpretazione di norme del presente regolamento, sollevate dal Sindaco o dai consiglieri comunali nel corso delle adunanze, decide seduta stante il Presidente del Consiglio.

TITOLO II PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Art. 3 PRIMA SEDUTA ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano sino all'elezione del Presidente del Consiglio comunale.
3. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art.72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con DPR 16 maggio 1960 n. 570. con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, settimo comma, della legge 25 marzo 1993 n. 81.
4. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri su indicati, occupa il posto immediatamente successivo.
5. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Con la stessa modalità sono eletti due Vice Presidenti con votazione unica limitata ad un solo nominativo.
6. Avvenuta l'elezione, il Presidente assume immediatamente le sue funzioni.

Art. 4 COMPITI E PREROGATIVE DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio comunale rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto. Convoca e dirige i lavori e le attività del Consiglio e comunque ad esso spettano tutte le altre attribuzioni previste dall'art. 19 dello Statuto.
2. Il Presidente provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare, stabilisce il termine della discussione; pone e

precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, assicura il rispetto dell'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato, ha facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta quando si verificano fatti eccezionali di particolari gravità.

3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
5. Il Presidente, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma il calendario dell'attività consiliare, sentita la Conferenza dei capigruppo. Coordina, inoltre, l'attività delle Commissioni consiliari e degli altri organismi derivati del Consiglio.
6. Per consentire l'adeguato esercizio delle funzioni di competenza, il Presidente del Consiglio comunale va dotato di un proprio Ufficio di presidenza di cui fanno parte di diritto i due vice presidenti, e dispone di appositi locali, attrezzature e servizi . **Il Bilancio di Previsione contiene specifici stanziamenti per il funzionamento dell'Ufficio di Presidenza.**
7. Un impiegato designato dal Presidente svolge le funzioni di segretario dell'Ufficio di presidenza.
8. Il Presidente ed i Vice presidenti cessano dalla carica in caso di dimissioni, decadenza o morte.
9. Nei casi di cui al comma 8, il Presidente ed i Vice presidenti sono sostituiti nella prima seduta del Consiglio comunale successiva all'evento, e comunque non oltre trenta giorni.
10. Il Presidente e i vicepresidenti restano in carica per tutta la durata del Consiglio che li ha eletti e possono essere revocati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e con votazione segreta, insieme o singolarmente, prima della scadenza del mandato, nei seguenti casi:
 - gravi violazioni di legge o dello Statuto;
 - reiterate violazioni dei regolamenti e gravi e reiterati comportamenti che siano pregiudizievoli al regolare svolgimento dei lavori del Consiglio, o ne ostacolano il funzionamento, o che siano, comunque, lesivi del prestigio dello stesso;
 - la proposta di revoca può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio ed è messa in discussione e votata a scrutinio segreto entro quindici giorni dalla presentazione. Essa è approvata qualora consegua la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. In caso d'inerzia rispetto alla convocazione del Consiglio per la discussione della mozione vi provvede uno dei vice presidenti ovvero, in mancanza, il consigliere anziano.
 - nella stessa seduta in cui è revocato il Presidente il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento all'ordine del giorno, e con le stesse modalità di cui ai precedenti commi.

TITOLO III GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 5 COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare. Le stesse prerogative spettano nell'ipotesi in cui il resto della lista di originaria elezione in seguito ad abbandono di altri consiglieri e nel caso in cui il consigliere, quale unico rappresentante di una lista, aderisca a partito o movimento non rappresentato in Consiglio comunale.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. Le variazioni della

persona del capo gruppo sono segnalate per iscritto al Presidente del Consiglio e al Sindaco. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capo gruppo il consigliere del gruppo più anziano a norma di legge.

4. Il Consigliere che intende aderire a un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente e al Sindaco, allegando la dichiarazione di presa d'atto del capo gruppo.
5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi o movimenti presenti in Consiglio comunale non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. I Consiglieri distaccati dai gruppi nei quali sono stati eletti possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente e al Sindaco, da parte dei consiglieri interessati.
6. Contestualmente all'affissione all'albo, le deliberazioni adottate dalla Giunta comunale e le determinazioni assunte dai dirigenti, sono trasmesse in elenco al Presidente e ai capigruppo consiliari: i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri presso l'ufficio di presidenza.
7. I gruppi consiliari dispongono presso la sede comunale di locali, attrezzature e servizi necessari all'esercizio del mandato elettorale. Il Sindaco provvede a mettere a disposizione dei gruppi, gli uffici ed i servizi di supporto in misura proporzionale al numero dei consiglieri entro 60 giorni dall'insediamento.

Art. 6 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza dei capigruppo è l'organismo che coadiuva il Presidente del Consiglio comunale, concorrendo a definire la programmazione delle attività del Consiglio e a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dei lavori.
2. La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto comunale, dal presente regolamento nonché dal Consiglio comunale, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.
3. La conferenza dei capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio è formata dai presidenti dei gruppi consiliari e ad essa partecipa il Sindaco. Possono partecipare, senza diritto di voto, i due vice presidenti. In caso di assenza del Presidente, uno dei due vicepresidenti convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo su sua delega.
4. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, qualora essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
5. La Conferenza è convocata dal Presidente, oltre che di propria iniziativa, quando ne sia fatta richiesta scritta da parte del Sindaco o da almeno un quinto del numero complessivo dei capigruppo.
6. La riunione è valida quando i partecipanti rappresentino almeno la metà dei consiglieri in carica.
7. Delle riunioni viene redatto verbale nella forma di resoconto sommario, a cura del segretario.
8. La conferenza dei capigruppo costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente. Per il suo funzionamento si osservano le disposizioni relative alle Commissioni consiliari per quanto non previsto dal presente articolo.

Art. 7 COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale, dopo l'elezione e per tutta la sua durata, costituisce al suo interno le Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze con deliberazione adottata nell'adunanza successiva a quella di insediamento.

2. Le Commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali in rappresentanza proporzionale ai gruppi di appartenenza, ed elette dal Consiglio con votazione palese nell'adunanza successiva di cui al primo comma, su designazione da parte dei gruppi.
3. Nell'ipotesi in cui i componenti di un gruppo siano inferiori al numero delle Commissioni, la loro assegnazione avverrà su proposta dei gruppi di appartenenza. In ogni caso va rispettato il principio di proporzionalità di cui al comma 2.
4. Ogni Commissione permanente è composta da 5 consiglieri. I capi gruppo hanno diritto a partecipare a tutte le commissioni consiliari con facoltà di intervento, ma senza diritto di voto. Il consigliere può presenziare a tutte le commissioni consiliari, ma può esercitare il diritto di voto solo nella Commissione di appartenenza.
5. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capo gruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.
6. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere del suo gruppo, con delega scritta da consegnare al Presidente della Commissione.
7. Nel caso di cui al precedente comma il consigliere delegato ha diritto di voto.

Art. 8

PRESIDENZA E MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto con le modalità previste dal vigente Statuto.
2. Il Sindaco è ineleggibile a Presidente di Commissione consiliare.
3. Il Presidente, entro sette giorni dalla sua elezione, convoca la Commissione per procedere alla elezione di un vicepresidente che lo sostituisca in caso di assenza. La elezione del vicepresidente avviene con votazione palese e a maggioranza assoluta.
4. Il Presidente della Commissione comunica al Presidente del Consiglio la elezione del Vicepresidente trasmettendo i relativi atti.
5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse sulla base delle proposte di deliberazioni assegnate.
6. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta sottoscritta da almeno 3 componenti della Commissione, con l'indicazione degli argomenti da trattare.
7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, comunicato almeno 24 ore prima, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare. Della convocazione è data pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio, ed è inviata copia al Presidente del Consiglio, al Sindaco, agli assessori competenti per materia e ai capi gruppo.
8. Ogni componente può proporre al Presidente la trattazione di argomenti di competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta. Nell'ipotesi di diniego il proponente può chiedere che sulla richiesta decida la Commissione.

Art. 9

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni si riuniscono in prima e seconda convocazione. In seconda convocazione la seduta è valida quando sono presenti almeno 3 componenti
2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamenti della capacità, moralità, correttezza di persone o sono esaminati fatti o circostanze richiedenti valutazioni morali e professionali di persone ovvero quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi del comune.

3. Le decisioni delle Commissioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza relativa.
4. In caso di seduta congiunta di più Commissioni, il quorum è dato dalla somma dei quorum delle singole commissioni.
5. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. Vanno rispettate, in quanto applicabili, le norme e le votazioni vigenti per il Consiglio.

Art. 10

FUNZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni permanenti nell'ambito delle rispettive materie di competenza, provvedono all'esame preliminare di tutti gli atti di competenza del Consiglio e concorrono ai compiti d'indirizzo politico-amministrativo, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione finanziaria e di controllo della gestione corrente e degli investimenti.
2. Sulle questioni sottoposte al loro esame, le Commissioni esprimono il parere entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero entro 8 giorni nell'ipotesi di urgenza.
3. Decorsi i termini di cui al comma 2 senza alcun pronunciamento della Commissione, si procede prescindendo dal parere.
4. Il parere ovvero l'attestazione del mancato pronunciamento della commissione nei termini prescritti devono essere acclusi, a cura del dirigente o funzionario competente, alla proposta di deliberazione depositata nella segreteria generale, al fine di consentire la consultazione a ciascun consigliere.
5. Le Commissioni possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi e progetti, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.
6. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della Commissione, o suo delegato, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.
7. Le Commissioni, nelle materie di propria competenza, possono assumere l'iniziativa di presentare al Consiglio proposte di deliberazioni e mozioni. La proposta della Commissione, acquisiti i pareri degli uffici competenti, deve, in caso di impegno di spesa, avere copertura finanziaria e contenere esplicita indicazione dei centri di costo cui imputare la relativa spesa anche attraverso l'utilizzo di variazioni di bilancio. La proposta, così formulata, deve ottenere la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati alla Commissione ed essere rimessa al Presidente del Consiglio e al Sindaco perché sia iscritta all'ordine del giorno di una seduta ordinaria del Consiglio. In caso di pareri totalmente o parzialmente contrari, la proposta è comunque rimessa al Presidente del Consiglio per essere sottoposta alla valutazione della conferenza dei capigruppo che decide sull'eventuale esame da parte del Consiglio comunale.
8. Le Commissioni, per l'esercizio delle proprie funzioni, possono richiedere notizie, chiarimenti ed informazioni a qualsiasi ufficio comunale.
9. Il Presidente della Commissione, al fine di acquisire tutti gli elementi ritenuti utili e/o indispensabili per esprimere compiutamente i pareri sugli argomenti trattati, può effettuare convocazioni e audizioni di persone dipendenti dal Comune. In caso di convocazioni e audizioni di persone esterne al Comune, il Sindaco dovrà essere informato preventivamente per esercitare il suo diritto, ove lo ritenga, di partecipare alla seduta. Per lo stesso motivo, le Commissioni possono altresì disporre visite informative presso le strutture comunali informandone preventivamente il Presidente del Consiglio ed il Sindaco.

Art.11

VERBALI DELLE SEDUTE. PUBBLICITA' DEI LAVORI

1. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale

designato dal Presidente del Consiglio.

2. Spetta al segretario della Commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione, provvedere ad ogni altro adempimento necessario al funzionamento della Commissione e redigere, al termine della seduta, il verbale delle adunanze che va sottoscritto anche dal Presidente e depositato con gli atti dell'adunanza presso la sede comunale

ART.12 SEGRETO D'UFFICIO

1. Alle Commissioni speciali di inchiesta come disciplinate dall'art. 25 dello Statuto Comunale, non è applicabile il segreto d'ufficio.

TITOLO IV RIUNIONI DEL CONSIGLIO

ART. 13 SEDE

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala consiliare del palazzo comunale, in orario diurno e in giorni feriali; in casi eccezionali, ricorrendo a situazioni contingenti, imprevedibili o di particolare rilevanza istituzionale e politica, le sedute potranno tenersi in giorni festivi.
2. Il Presidente del Consiglio, di propria iniziativa ovvero su proposta motivata del Sindaco o della conferenza dei capigruppo, può disporre, in relazione alla trattazione di specifici argomenti, che eccezionalmente la seduta consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente, deve comunque essere assicurato il normale accesso del pubblico, nonché garantito ai consiglieri il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Il Presidente del Consiglio deve dare notizia al pubblico delle riunioni che si tengono fuori dalla sede comunale almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
5. Le sedute del Consiglio si tengono in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità e correttezza di persone o sono esaminati fatti o circostanze che richiedono valutazioni morali e professionali di persone. A decidere è il Consiglio a maggioranza relativa.

Art. 14 AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale indica il giorno, l'ora e il luogo della adunanza, precisando altresì se la seduta viene convocata d'urgenza.
2. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
3. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio costituisce l'ordine del giorno che, inserito o allegato all'avviso di convocazione, ne forma parte integrante.
4. L'avviso di convocazione va recapitato, a mezzo del messo comunale, nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente, purchè il recapito sia fatto a persona con lo stesso convivente o ad altra persona da lui indicata. Può anche essere recapitato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di telegramma.
5. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di Lucera e indicare la persona alla quale vanno recapitati gli avvisi.
6. Il personale incaricato del recapito deve compilare la relata comprovante l'avvenuta

consegna dell'avviso di convocazione.

7. L'avviso per le sedute, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere recapitato ai consiglieri almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione, e nei casi d'urgenza, almeno 24 ore prima. In tale ultimo caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti può essere differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
8. Nell'ipotesi in cui, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze argomenti urgenti o sopravvenuti, l'avviso scritto con l'indicazione degli argomenti aggiunti va comunicato ai consiglieri almeno 48 ore prima della riunione.
9. L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato nell'albo pretorio nonché con avviso al pubblico tramite manifesti murali.
10. Di ogni argomento iscritto all'ordine del giorno deve essere depositata la relativa documentazione presso l'Ufficio di Presidenza affinché i consiglieri possano prenderne visione. In caso di mancato deposito della documentazione almeno 5 giorni prima della seduta indicata nell'avviso di convocazione, l'argomento non può essere discusso. Sono fatti salvi i casi di urgenza.
11. Nell'avviso di prima convocazione deve essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 15

SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può iniziare i lavori se non interviene almeno la metà dei componenti l'assemblea, senza computare il Sindaco.
2. Se all'ora fissata nell'avviso di convocazione i consiglieri non sono presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone un successivo appello a distanza di 30 minuti. Qualora persista la mancanza del numero legale dichiara deserta l'adunanza.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti all'ordine del giorno. L'inversione di questi, su proposta del Sindaco o di un consigliere, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione dandone avviso al segretario generale non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
5. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 16

SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare seduta di prima convocazione che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso di convocazione è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti alla prima convocazione o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
3. La seduta di seconda convocazione deve tenersi almeno 24 ore dopo la seduta di prima convocazione dichiarata deserta. Le deliberazioni sono valide con l'intervento di almeno dieci consiglieri senza computare il Sindaco.
4. In assenza del predetto numero si può procedere ad interrogazioni, comunicazioni ed altri argomenti.

ART. 17

SVOLGIMENTO DEI LAVORI

1. Lo svolgimento dei lavori avviene secondo il seguente ordine:
 - a) lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente;
 - b) comunicazioni del Presidente, del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri;
 - c) interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - d) ratifica delle deliberazioni di urgenza adottate dalla Giunta comunale;
 - e) altri argomenti come approvati dalla conferenza dei capigruppo.

Art. 18

COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Il consigliere deve osservare un comportamento che non turbi la discussione e l'ordine della seduta e non può pronunciare parole sconvenienti. In tal caso il Presidente del Consiglio lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In considerazione di ciò, il Presidente del Consiglio può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
2. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio la esclusione dall'aula del consigliere richiamato per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.
3. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente del Consiglio può disporre l'espulsione dall'aula di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 19

COMPORAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio nel settore ad esso destinato e non può accedere ai locali attigui all'aula consiliare senza esplicita autorizzazione del Presidente del Consiglio ad eccezione dei segretari politici di gruppi consiliari.
2. Il pubblico deve assistere in silenzio astenendosi da qualsiasi manifestazione di consenso o dissenso. In caso di mancato rispetto di tali regole, il Presidente può chiedere l'intervento della polizia municipale e può anche disporre l'allontanamento dall'aula di coloro che turbano il regolare svolgimento della seduta consiliare.

Art. 20

TUMULTO IN AULA

1. Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

Art. 21

SVOLGIMENTO DEGLI INTERVENTI

1. Il consigliere può intervenire nel dibattito solo se abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
3. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
4. I consiglieri non possono intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso

argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al regolamento o all'ordine del giorno.

5. Ogni consigliere in qualsiasi momento può presentare una mozione d'ordine consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge o dello statuto o del regolamento relativamente alla procedura delle discussioni e delle votazioni. Sulle mozioni d'ordine il Presidente decide senza discussione.
6. Durante il suo intervento ogni consigliere può chiedere che sull'argomento in discussione vengano forniti chiarimenti da parte del dirigente competente per materia, il quale è tenuto a presenziare ai lavori consiliari, ovvero da parte dell'assessore, del sindaco, dei revisori dei conti nel caso l'argomento in discussione sia il bilancio.

Art. 22

DURATA DEGLI INTERVENTI

1. Il consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto alla presidenza.
2. La durata di un intervento non può eccedere quindici minuti. Il termine massimo d'intervento è elevato a trenta nelle sedute dedicate allo statuto, ai regolamenti, al bilancio preventivo, al rendiconto ed ai piani regolatori e loro varianti generali.
3. Quando il consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente toglie la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il Presidente richiama il consigliere che si discosti dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi al tema. Gli toglie la parola se non ottempera agli inviti.
5. L'intervento di un consigliere non può essere interrotto o rimandato per la continuazione, ad altra seduta.

Art. 23

QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. La questione pregiudiziale consiste nella richiesta motivata di non discutere o di sospendere la trattazione di un determinato argomento posto all'ordine del giorno. Essa è presentata ed è accolta o respinta immediatamente prima dell'inizio della discussione a maggioranza dei votanti.
2. Nel corso della discussione può essere richiesta la trattazione di un argomento con la precisazione delle ragioni poste a suo fondamento.
3. Sulle questioni pregiudiziali può intervenire un solo consigliere per ogni gruppo e per non più di cinque minuti.
4. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti.
5. La votazione ha luogo per alzata di mano.

Art. 24

FATTO PERSONALE

1. Costituisce fatto personale la censura mossa alla condotta di un consigliere, ovvero l'attribuzione di fatti ritenuti non veri o di opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi.
3. Il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la eventuale pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, con votazione palese e senza discussione.
4. Il consigliere, che con le sue affermazioni ha dato origine al fatto personale, ha facoltà di intervenire per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle.

5. Gli interventi sul fatto personale non possono durare più di dieci minuti.

Art. 25
DICHIARAZIONE DI VOTO

1. A conclusione della discussione, ciascun capogruppo, o comunque un solo consigliere per ogni gruppo, può intervenire per dichiarazione di voto per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Qualora un consigliere dissenta dalla posizione dichiarata dal capogruppo, ha diritto di intervenire per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. Il termine massimo di cui ai precedenti commi è elevato a dieci minuti nelle sedute dedicate allo Statuto, ai regolamenti, al bilancio preventivo, al rendiconto ed ai piani regolatori e loro varianti generali.

Art. 26
VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

1. Esauriti gli interventi per dichiarazione di voto e prima di passare alla votazione, può essere effettuata la verifica del numero legale se richiesto dal Presidente o da un consigliere.
2. Ove si accerti la mancanza del numero legale, come stabilito negli artt. 15, comma 1 e 16, comma 3, il Presidente dichiara deserta la seduta.

Art. 27
VOTAZIONE

1. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.
2. I consiglieri votano, di regola, per alzata di mano.
3. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna. terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza dei votanti. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti. Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal segretario comunale e vengono conservate nell'archivio comunale.
4. Su richiesta di almeno tre consiglieri, il Presidente dispone che la votazione venga effettuata per appello nominale. Qualora dalla votazione risulti la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta

TITOLO V
PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 28
DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso, nel rispetto degli orari, agli uffici del Comune ed a quegli degli enti e delle aziende da esso dipendenti.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici, compresi quegli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, informazioni riguardanti provvedimenti amministrativi, di prendere visione immediata dei documenti amministrativi nonché di estrarre copia dei documenti, ritenuti utili per il corretto espletamento del proprio mandato, che vanno rilasciati gratuitamente entro il termine strettamente necessario per la riproduzione degli stessi e comunque non oltre il giorno successivo alla richiesta.

Art. 29
DIRITTO DI INIZIATIVA

1. I consiglieri hanno diritto di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio.
2. La proposta di deliberazione, accompagnata da una relazione illustrativa indicante fra l'altro le fonti di finanziamento ove comporti impegni di spesa, è trasmessa al Sindaco il quale esprime le proprie valutazioni e dispone il completamento dell'istruttoria amministrativa. Successivamente la proposta viene sottoposta, per il tramite della Presidenza del Consiglio, al parere della Commissione consiliare permanente competente per materia. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale con l'indicazione del consigliere proponente.
3. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
4. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e le parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.
5. Gli emendamenti possono essere presentati sia nel corso della seduta che prima della stessa e devono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente del Consiglio che ne fa lettura. Nel corso della discussione è possibile presentare emendamenti sulla proposta di deliberazione anche in forma orale.
6. Qualora gli emendamenti presentati richiedano, a giudizio del Presidente del Consiglio, l'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione, la trattazione dell'argomento viene differita dopo l'ultimo punto dell'ordine del giorno ovvero viene rinviata alla seduta successiva, nel caso in cui tali elementi non sono acquisibili durante la seduta in corso.

Art. 30
MOZIONI

1. La mozione è l'atto attraverso cui il Consiglio comunale:
 - a) Assume posizioni e giudizi politici sull'attività del Sindaco e della Giunta comunale o esprime indirizzi su questioni di immediato interesse comunale;
 - b) Organizza la propria attività e stabilisce impegni per l'attività della conferenza dei capigruppo, delle Commissioni consiliari e del Presidente del Consiglio;
 - c) Disciplina procedure e stabilisce adempimenti della Giunta nei confronti del Consiglio affinché esso possa esercitare efficacemente le proprie funzioni.
2. Ogni consigliere comunale può presentare una proposta di mozione al Presidente del Consiglio perché venga iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
3. Qualora sia sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri, la proposta di mozione può costituire argomento per la richiesta di convocazione del Consiglio comunale in un termine non superiore a 20 giorni.
4. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a 15 minuti.
5. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore a 15 minuti, un consigliere per ogni gruppo, il Sindaco ed un assessore. Il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i 10 minuti.

Art. 31
ORDINI DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno è l'atto approvato dal Consiglio comunale con il quale esso esprime la propria posizione e formula proposte e richieste su questioni di rilevante interesse

- pubblico esulanti la competenza amministrativa del Comune.
2. Ogni consigliere può presentare una proposta di ordine del giorno al Presidente del Consiglio perché venga iscritta tra gli argomenti da trattare in Consiglio comunale.
 3. Una proposta di ordine del giorno può essere sottoposta all'esame ed al voto del Consiglio anche se presentata durante la seduta consiliare.
 4. All'esame delle proposte di ordine del giorno si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista per le proposte di mozione.

Art. 32 INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione consiste nella domanda in forma scritta od orale al Sindaco, per ottenere informazioni e conoscere l'opinione relativamente ad un determinato fatto di attinenza comunale e per sapere quali provvedimenti siano stati, stanno, ovvero si intendono prendere al riguardo.
2. L'interrogazione scritta è presentata al Presidente del Consiglio che la trasmette immediatamente al Sindaco, inviandone copia a tutti i capigruppo consiliari
3. All'interrogazione scritta, entro 30 giorni dalla presentazione, risponde in forma scritta il Sindaco, o un assessore da lui delegato, inoltrando la risposta al Presidente del Consiglio che a sua volta la trasmette al consigliere interrogante e ne invia copia a tutti i Capigruppo consiliari;
4. Qualora il consigliere interrogante non riceva risposta scritta entro 30 giorni dalla presentazione, può chiedere al Presidente del Consiglio che essa venga trattata come interrogazione a risposta verbale nella prima seduta di Consiglio.
5. L'assenza ingiustificata dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione di decadenza dell'interrogazione, da parte del Presidente del Consiglio,.
6. Nell'ipotesi di interrogazione orale il Sindaco o l'assessore delegato rispondono immediatamente ovvero alla successiva seduta del Consiglio. In tal caso l'interrogante ha facoltà di replicare per un tempo non superiore a 3 minuti.
7. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi.

Art. 33 INTERPELLANZE

1. L'interpellanza consiste nella domanda circa i motivi o le ragioni della condotta della Giunta su questioni che riguardano determinati aspetti della sua attività.
2. L'interpellanza è presentata al Presidente del Consiglio che la trasmette immediatamente al Sindaco, nonché, se ne è chiesta la trattazione in Commissione, al Presidente della stessa, inviandone copia a tutti i capigruppo consiliari.
3. All'interpellanza risponde per iscritto il Sindaco ovvero un assessore da lui delegato, non oltre 30 giorni dalla presentazione.
4. Se l'interessato richiede la risposta in Consiglio comunale, all'interpellanza risponde il Sindaco o un assessore da lui delegato nella prima riunione del Consiglio.
5. In tal caso, indipendentemente dal numero dei firmatari, l'interpellanza è illustrata solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari, all'inizio della seduta e per un tempo non superiore a 5 minuti;
6. Dopo le dichiarazioni rese dal Sindaco o dall'assessore delegato, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a 5 minuti, le ragioni per le quali si dichiara soddisfatto o meno.
7. L'assenza ingiustificata del consigliere interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione di decadenza dell'interpellanza, da parte del Presidente del Consiglio.

Art.34

LIMITI

1. Nessun consigliere può svolgere più di due interrogazioni nella stessa seduta.
2. Le interrogazioni si svolgono in un arco temporale non superiore ad un'ora.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA'

1. Il presente regolamento, viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore alla scadenza di tale termine.
2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni in materia di Consiglio comunale e di Commissioni consiliari.
3. Il presente regolamento viene inserito, a cura del segretario generale, nella raccolta ufficiale degli atti normativi del Comune di Lucera;
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente regolamento e di farlo osservare come atto normativo del Comune di Lucera.

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Interpretazione del regolamento

TITOLO II

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

- Art. 3 Prima seduta ed elezione del Presidente
- Art. 4 Compiti e prerogative del Presidente

TITOLO III

GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 5 Costituzione dei gruppi consiliari
- Art. 6 Conferenza dei capi gruppo
- Art. 7 Composizione delle Commissioni consiliari
- Art. 8 Presidenza e modalità di convocazione delle commissioni
- Art. 9 Funzionamento delle Commissioni
- Art. 10 Funzioni delle Commissioni
- Art. 11 Verbale delle sedute. Pubblicità dei lavori.
- Art. 12 Segreto d'ufficio

TITOLO IV

RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Art. 13	Sede
Art. 14	Avviso di convocazione
Art. 15	Seduta di prima convocazione
Art. 16	Seduta di seconda convocazione
Art. 17	Svolgimento dei lavori
Art. 18	Comportamento dei consiglieri
Art. 19	Comportamento del pubblico
Art. 20	Tumulto in aula
Art. 21	Svolgimento degli interventi
Art. 22	Durata degli interventi
Art. 23	Questioni pregiudiziali e sospensive
Art. 24	Fatto personale
Art. 25	Dichiarazione di voto
Art. 26	Verifica del numero legale
Art. 27	Votazione

TITOLO V

PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 28	Diritto di informazione e d'accesso
Art. 29	Diritto di iniziativa
Art. 30	Mozioni

Art. 31 Ordini del giorno

Art. 32 Interrogazioni

Art. 33 Interpellanze

Art. 34 Limiti

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 Entrata in vigore e pubblicità.